

**Ai gentili clienti  
Loro sedi**

## **Sanatoria extraUE: più tempo per la presentazione delle domande se si è versato il contributo**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che per effetto delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 109/2012, attuativo della direttiva, **l'apparato sanzionatorio penale delle assunzioni di stranieri irregolari è stato notevolmente inasprito: viene introdotta, tra le altre cose, una circostanza aggravante speciale** che prevede l'aumento della pena da un terzo fino alla metà in alcuni casi di particolare gravità, come l'impiego di minori extracomunitari irregolari. È stata concessa, però, una sanatoria che permette ai datori di lavoro di **sottrarsi all'addebito di sanzioni penali** (che arrivano fino all'arresto da 6 mesi a tre anni). In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti ad **effettuare il versamento di un contributo forfettario di 1.000 euro tramite "F24 Versamenti con elementi identificativi"**, e **regolarizzare la posizione contributiva ed assicurativa del lavoratore attraverso il pagamento di premi e contributi per un periodo minimo non inferiore a 6 mesi**. La procedura di emersione, come è noto, è terminata lo scorso 15 ottobre con lo spirare dei termini previsti per il pagamento del contributo forfettario e la presentazione della domanda. Il Ministero dell'Interno, però, ha constatato che **in riferimento ad alcuni casi, il pagamento del contributo non è stato accompagnato dalla presentazione dell'istanza di emersione: con la circolare n. 7529 del 04.12.2012 il Ministero dell'Interno ha concesso – solo in riferimento a tale particolare ipotesi di "procedura avviata ma incompleta" – la possibilità di procedere all'emersione del lavoratore irregolare presentando istanza entro il prossimo 31.01.2013.**

### **Premessa**

---

---

---

Con la [circolare n. 7529 del 04.12.2012](#) il Ministero dell'Interno ha reso nota la **riapertura dei termini per l'emersione dei lavoratori irregolari extraUE prevista dal D.Lgs. n. 109/2012.**

Dato che sono stati **riscontrati casi di procedure avviate ma mai concluse** (nel dettaglio, è stata avviata la procedura con il versamento del contributo forfettario ma non è mai stata presentata l'istanza di emersione), il Ministero ha ritenuto di **concedere la possibilità a tali soggetti** (e solo a tali soggetti) **per provvedere al completamento della procedura con l'invio dell'istanza di emersione.** Nonostante il termine ordinario della sanatoria sia stato **concluso lo scorso 15.10.2012**, tali soggetti **potranno provvedere all'invio dell'istanza fino al prossimo 31.01.2013.**

Al fine di consentire l'accesso ai servizi necessario per l'invio della domanda il Ministero ha previsto la possibilità di accedere al portale per l'emersione indicando per mail dell'utente il codice fiscale/partita IVA del datore di lavoro e come password il numero del documento identificativo del lavoratore presente sul modello F24.

### **Sanatoria e riforma dell'apparato sanzionatorio**

La sanatoria è stata **introdotta in un contesto in cui si prevedeva** - nel caso di ricorso da parte del datore di lavoro di manodopera irregolare - un **rilevante inasprimento delle sanzioni penali.** **Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 109/2012**, infatti, vengono **introdotte nel D.Lgs. n. 286/98 e D.Lgs. n. 231/2001 le seguenti modifiche:**

<b>LE MODIFICHE ALL'APPARATO SANZIONATORIO</b>	
<b>Modifiche al D.Lgs. n. 286/98</b>	<p>Il <b>datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno</b>, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la <b><u>reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato</u></b> (articolo 22 comma 12 D.Lgs. n. 286/1998).</p> <p>Le pene per il fatto previsto dal comma 12, ovvero l'assunzione di stranieri non in regola, sono <b><u>umentate da un terzo alla metà:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ se i <b>lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</b></li><li>➤ se i <b>lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</b></li><li>➤ se i <b>lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale</b> (articolo 22 comma 12 bis D.Lgs. n. 286/1998).</li></ul>

<b>Modifiche D.Lgs. 231/2001</b>	<b>al n.</b>	Il legislatore, inoltre, ha introdotto <b>l'articolo 25 duodecies al D.Lgs. n. 231/2001 collegando, alla commissione del delitto previsto dal nuovo comma 12 bis dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 286/1998 la <u>responsabilità amministrativa da reato dell'ente</u></b> . Con l'entrata in vigore delle disposizioni in commento, quindi, il datore di lavoro verrà punito ai sensi della disciplina penale sopra riportata, mentre l'ente sarà autonomamente soggetto ad una <b>sanzione da 100 a 200 quote (<sup>1</sup>), con un massimale di 150.000 euro.</b>
----------------------------------	--------------	--

Assieme all'introduzione di tali disposizioni (penalmente più gravose per il datore di lavoro) da parte del D.Lgs. n. 109/2012, **il legislatore ha concesso un termine per sanare le irregolarità: proponendo apposita domanda e versando contributi ed imposte dovute in riferimento al rapporto intrattenuto con lo straniero irregolare, il datore di lavoro può scongiurare** (con il pagamento di imposte e contributi sulla retribuzione versata per un periodo minimo di 6 mesi e il pagamento di un contributo forfettario di 1.000 euro) **l'addebito di responsabilità penali.**

Ci limitiamo in questa sede a ricordare le **caratteristiche principali della sanatoria** in parola, precisando che **il termine della proposizione delle domande è già terminato lo scorso 15.10.2012.**

SANATORIA	
<b>Chi riguarda</b>	I soggetti che possono accedere alla procedura di regolarizzazione sono <b>i datori di lavoro, anche domestico e agricolo:</b> → <b>italiani</b> → <b>comunitari</b> → <b>extracomunitari</b> titolari di regolare carta di soggiorno ex art. 9 del DLgs. 25.7.1998 n. 286; che alla data del 9 agosto 2012 <b>occupavano irregolarmente</b> alle proprie dipendenze da <b>almeno 3 mesi</b> (e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di emersione), <b>lavoratori stranieri</b> presenti sul territorio italiano in modo ininterrotto almeno dal <b>31 dicembre 2011.</b>
<b>Quali rapporti riguarda</b>	Lavoro subordinato a tempo pieno determinato o indeterminato, rapporti di lavoro domestico, anche a tempo parziale ma con orario di almeno 20 ore settimanali.
<b>Adempimenti</b>	Secondo le previsioni dell'art. 5 del DLgs. n. 109/2012, <b>prima</b> di poter inviare

<sup>1</sup> Il valore di una quota varia da 258 a 1.549 euro a seconda delle condizioni economiche dell'ente.

	la dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro irregolare è necessario effettuare il pagamento di un apposito <b>contributo forfetario</b> del valore di <b>1.000 euro</b> .
	La regolarizzazione delle somme arretrate, dovute al lavoratore a <b>titolo retributivo</b> in base al CCNL riferibile all'attività svolta, deve essere oggetto di <b>attestazione congiunta</b> del datore di lavoro e del lavoratore.
	In <b>ambito contributivo</b> , il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi maturati a decorrere dalla <b>data di inizio</b> del rapporto di lavoro irregolare fino a quella di <b>stipula del contratto</b> di soggiorno e, comunque, per un periodo <b>non inferiore a 6 mesi</b> .
	La regolarizzazione a <b>fini fiscali</b> , afferente alle <b>ritenute</b> effettuate sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore per la durata del rapporto di lavoro (o comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi) è attestabile con <b>autocertificazione</b> del <b>datore di lavoro</b> . A tal proposito, il datore di lavoro era tenuto a versare le ritenute fiscali entro il <b>16 novembre 2012</b> .

### **Circolare n. 7529/2012: proroga del termine**

Con la circolare n. 7529/2012 il Ministero dell'Interno ha fornito alcune precisazioni, innanzitutto, in relazione alle **procedure di emersione avviate ma non concluse**. Sono stati segnalati al Ministero casi in cui risultano regolarmente effettuati entro il 15 ottobre 2012 i **pagamenti del contributo forfetario di 1.000 Euro attraverso il modello "F24" e non risultano poi inviate al sistema informatico del Ministero dell'Interno** - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - **le correlate domande**.

Secondo le istruzioni del Ministero, **gli utenti che hanno versato il contributo forfetario ed intendono completare la procedura di regolarizzazione inviando la domanda, possono accedere, a partire dalle ore otto del 10 dicembre 2012**, direttamente al sistema di inoltro telematico utilizzando l'indirizzo <https://nullaostalavoro.interno.it> senza necessità di registrarsi.

L'utente, per l'accesso al servizio, deve utilizzare le seguenti credenziali:

<b>CREDENZIALI PER L'ACCESSO AL SISTEMA</b>	
<b>Mail utente</b>	Codice fiscale/partita IVA del datore di lavoro riportato sul modello F24.
<b>Password</b>	Il numero del documento identificativo del lavoratore, presente sullo stesso modello.
<b>OSSERVA</b>	

I dati di accesso devono essere **corrispondenti esattamente a quelli presenti sul modello F24 con cui è stato effettuato il versamento.**

Una volta avuto accesso al sistema di inoltro telematico, **gli utenti hanno a disposizione per la compilazione i due modelli EM-DOM ed EM-SUB tra i quali scegliere.**

Il Ministero concede la possibilità di provvedere all'invio "*straordinario*" delle istanze **fino al prossimo 31.01.2013.**

### **Chiarimenti sull'interruzione del nuovo rapporto**

Con la circolare **n. 7529 del 04.12.2012** sono state fornite alcune **precisazioni in relazione all'interruzione del rapporto di lavoro.** Secondo le istruzioni del Ministero, nel caso di **avvio della procedura di emersione e interruzione del rapporto:**

- ➔ il datore di lavoro è tenuto a **completare la procedura di emersione, perfezionando la volontà di pervenire alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario, manifestata con il versamento del contributo forfettario di 1000 euro** e con la **presentazione della dichiarazione di emersione**, firmando presso lo Sportello Unico competente il contratto di soggiorno e contestualmente assolvendo all'obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione, così come indicato all'articolo 6 del decreto 29 agosto 2012
- ➔ **soltanto dopo aver perfezionato gli adempimenti** di cui sopra, il datore di lavoro potrà eventualmente **porre fine al rapporto di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.**

Nel caso in cui **il rapporto di lavoro si interrompa prima della conclusione della procedura presso lo Sportello Unico il datore di lavoro deve darne comunicazione allo stesso e alla sede locale dell'INPS.** Tale interruzione potrà **determinarsi a causa di forza maggiore sopravvenuta, ad es. il decesso della persona da assistere e per il lavoro subordinato la cessazione di azienda.**

### **OSSERVA**

In tal caso sarà consentito, al momento della convocazione, il **subentro di un componente del nucleo familiare del defunto o dell'azienda subentrante, eventualmente anche modificando il rapporto di lavoro, purché sussistano i requisiti previsti dalla norma.** Qualora il predetto subentro **non sia possibile**, al lavoratore **verrà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.**

Nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro si interrompa per altri motivi, **il datore di lavoro che ha presentato la domanda di emersione dovrà comunque presentarsi insieme al lavoratore il giorno della convocazione presso lo Sportello Unico, al fine di:**

- **formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro**, specificando i motivi che ne hanno causato l'interruzione;
- **sottoscrivere**, contestualmente al lavoratore straniero, il **contratto di soggiorno**, per il periodo relativo all'effettivo impiego del lavoratore.

#### **OSSERVA**

Solo a seguito di tale adempimento **si perfezionerà la conseguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi prevista dalla norma.**

Viene precisato, infine, quanto segue:

- nell'ipotesi sopra indicata, **ai lavoratori interessati sarà consentito, quindi, di richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;**
- **nel caso in cui**, a seguito della convocazione, **soltanto il datore di lavoro si rechi regolarmente presso lo Sportello Unico, si procederà comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi** a carico dello stesso ex art. 5, comma 10, D.Lgs. n. 109/2012;
- nelle more della definizione della procedura di emersione, **i lavoratori stranieri non possono in ogni caso essere assunti da un datore di lavoro diverso da quello che ha presentato la domanda di emersione.**

Nel caso in cui il datore di lavoro voglia **disconoscere l'istanza stessa, sarà tenuto ad effettuare la denuncia di furto di identità presso le competenti autorità di pubblica sicurezza e presentarla presso lo Sportello Unico.** Conseguentemente lo Sportello Unico potrà procedere alla chiusura della domanda stessa.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*** Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**